

COMUNE DI RAGALNA

AVVISO PUBBLICO

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI DEL CHIOSCO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA TRACCIA DELL'ACQUA .

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale intende concedere in locazione il chiosco facente parte del patrimonio disponibile dell'ente, di seguito meglio descritto e destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 1. Finalità.

Il Comune di Ragalna intende concedere in uso l'immobile sito in Piazza Traccia dell'acqua, secondo una procedura concorsuale di aggiudicazione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 2. Oggetto.

Il locale oggetto della locazione verrà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con la precisazione che alla data di emanazione del presente bando, nel locale in argomento, non sono presenti né arredi né attrezzature.

Art. 3. Durata della locazione.

La durata della concessione del chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande è fissata in anni 6 (sei anni) a decorrere dalla data di stipula dell'atto di concessione dello stesso.

Alla scadenza la concessione decade automaticamente, il concessionario avrà l'onere di ripristinare stato dei luoghi.

La concessione verrà revocata in caso di cessazione attività, dichiarazione di fallimento, sospensione all'esercizio dell'attività per un periodo superiore a sei mesi.

La concessione sarà revocata altresì in caso di mancata manutenzione del chiosco e della zona circostante, nel caso in cui la struttura risulti degradata e/ disordinata, oppure, in caso di mancato pagamento del canone occupazione suolo pubblico, in caso di sublocazione abusiva, in caso di mutamento della destinazione d'uso della struttura, per giustificati motivi di ordine pubblico o su segnalazione dei preposti alla vigilanza e sicurezza, per palese inadempienza e/o cattiva gestione del punto vendita, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché in caso di mancata apertura del chiosco..

Dal momento della revoca alcuna somma potrà essere restituita al concessionario, e l'Amministrazione tratterà la somma eventualmente corrisposta dal concessionario per il periodo non fruito.

Art. 4. Canone di locazione annuo

L'importo del canone annuale a base d'asta è fissato in **€. 2.000,00 a rialzo** e verrà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno, automaticamente nella misura del 75% dell'indice ISTAT riferito al costo della vita.

Il canone dovrà essere versato al Comune di Ragalna, a partire dalla data di rilascio della concessione, in rate trimestrali anticipate, mediante versamento sul conto corrente del Comune di Ragalna – Servizio Tesoreria ed è soggetto automaticamente alla rivalutazione annua secondo i coefficienti ISTAT.

A garanzia del pagamento di tutto il canone dovuto in forza del presente avviso per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà presentare una polizza fideiussoria della durata di anni 6 (sei anni) che contenga espressamente la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione, emessa da parte di un istituto bancario o assicurativo.

Art. 5. Soggetti legittimati a partecipare alla gara

Potrà partecipare al presente bando qualunque soggetto (singolo o associato) dotato di capacità giuridica e di agire nonché della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che sia in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59:

1. le persone fisiche alla data di scadenza del bando abbiano compiuto 18 anni;
2. le persone giuridiche abbiano la legale rappresentanza della ditta, nonché i poteri per impegnare la stessa;
3. coloro che intendano esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
4. che siano in possesso della cittadinanza italiana o abbiano la residenza in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
5. che siano in possesso di tutti i requisiti morali e giuridici prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione e non siano incorsi nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione;
6. che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
7. che non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
8. - non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in stato di sospensione dell'attività commerciale;
9. che non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
10. che non siano debitori nei confronti dell'Ente.
11. che siano in regola con i pagamenti in materia di imposte e tasse e contributi previdenziali;
12. - non si sia reso colpevoli di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
13. che non versino in una situazione di conflitto di interessi;
14. che posseggano i requisiti soggettivi, morali e professionali, per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
15. che abbiano preso visione dell'Avviso Pubblico per la concessione del chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande sito in Piazza Traccia dell'acqua ;

16. che abbiano preso visione e conoscenza delle condizioni del chiosco oggetto dell'Avviso Pubblico , nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali;
17. che autorizzino l'utilizzo dei dati dichiarati per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla procedura espletata da codesto Ente.
18. **Si precisa che un privato non può avere più di una concessione per la realizzazione di un chiosco sito nel territorio del Comune di Ragalna.**

La partecipazione alla gara comporta per tutti i concorrenti la completa accettazione di tutte le clausole previste nel presente avviso ed in particolar modo dell'aver preso visione direttamente in loco dell'immobile posto in locazione, nella situazione esistente di fatto e di diritto, con conseguente esclusione di responsabilità in capo al Comune in ordine a tali specifici aspetti.

Art. 6. Cause di esclusione

Sono esclusi dalla partecipazione al bando i soggetti che si trovano in una delle situazioni specificamente individuate dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 di seguito riportato:

“Art. 80

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente all'ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c) .

14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”

Sono, inoltre, esclusi dalla partecipazione al presente bando i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano debiti di qualunque natura nei confronti del Comune o che abbiano già avuto

precedenti rapporti gestori con il Comune e che si siano interrotti illegittimamente e/o senza giustificato motivo.

Art. 7. Requisiti professionali.

E' ammesso a partecipare alla gara chi possieda alla data di sottoscrizione del contratto di concessione il seguente requisito di carattere professionale:

- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore alberghiero e della ristorazione;

Art. 8. Criteri di aggiudicazione.

L'aggiudicazione avverrà a favore di chi abbia ottenuto il miglior punteggio sommando quello derivante dal progetto (Busta 2) e quello derivante dall'offerta economica (Busta 3) che verranno valutati dalla Commissione giudicatrice sulla base dei sotto indicati fattori ponderali, a ciascuno dei quali è attribuito il seguente punteggio:

8.1) PROGETTO DI GESTIONE DEI LOCALI fino a 70 punti

Il progetto dovrà comprendere:

- progetto di miglioramento dell'immobile e arredo urbano (lavori di sistemazione, tinteggiatura ecc.) **fino a 15 punti**;
- esperienza specifica (valutazione Curriculum del personale e di ogni documentazione comprovante esperienze professionali strettamente legate alle attività del settore) / titolo di studio attinente : fino a 2 anni ,**punti 10**, fino a 5 anni, **punti 15**;
- imprenditori di giovane età compresa tra 20 e 35 anni **fino a 15 punti** (assegnazione dai 20 ai 29 anni **punti 10** e dai 30 ai 35 , **punti 5**;
- piano delle attività promozionali (comunicazione, organizzazione eventi, promozione di prodotti tipici locali ecc.) del locale **fino a 15 punti**;

8.2) OFFERTA ECONOMICA: fino a 30 punti

1 punto ogni 50 € offerto in aumento al canone annuo di concessione posto a base di gara pari a Euro 2.000,00 (tremila/00) fino a un massimo di 30 punti.

Le frazioni di Euro 50 non verranno considerate.

Per la formulazione dell'offerta deve essere utilizzato il **modello 3** allegato al presente bando. Non sono ammesse offerte inferiori al canone annuo posto a base di gara ma solo in rialzo. La proposta formulata costituisce impegno unilaterale. Per ciò che attiene alle penalità ed alle cause di rescissione del contratto si rinvia ai contenuti del contratto di locazione che forma parte integrante del presente bando, nonché alla normativa vigente in materia. Si precisa che la mancata attivazione della soluzione proposta nel termine di tre mesi, eventualmente prorogabile per comprovati motivi per ulteriori tre mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto, comporta la facoltà per l'Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare il contratto di locazione con il soggetto che segue in graduatoria.

Art. 9. Obblighi principali del conduttore.

Gli obblighi principali del conduttore sono i seguenti:

1. **pagare trimestralmente, in via anticipata**, il canone di concessione quale risulterà ad esito della procedura di gara, aggiornabile annualmente nella misura del 75% dell' indice ISTAT a partire dal secondo anno, pena la risoluzione del contratto di concessione;
2. provvedere alle **manutenzioni ordinarie** dei locali e degli impianti dell'immobile oggetto di locazione e relativa pulizia, i cui oneri sono interamente a carico del conduttore, al fine di assicurare il perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salvo la naturale usura;
3. **garantire l'effettivo e diretto esercizio del chiosco** e l'apertura al pubblico tutti i fine settimana e festivi dell'anno ed tutti i giorni della stagione estiva individuata con decorrenza dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno ,pena la risoluzione del contratto;
4. **intestare a proprio carico tutte le utenze** e pagare qualsiasi tipo di utenza e consumo inerente al godimento dei locali. Sono a carico del conduttore tutte le spese necessarie per il funzionamento e le attività di gestione, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati al conduttore;
5. sono a carico del soggetto conduttore **gli oneri per eventuali interventi di miglioria** sull'immobile ritenuti dal conduttore strumentali alla conduzione dell'attività. Qualsiasi miglioria da apportarsi ai locali durante il rapporto contrattuale deve **essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale** e comunque resta a completo beneficio della medesima senza che il soggetto gestore possa pretendere indennizzo alcuno e nel rispetto delle vigenti normative;
6. tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio delle attività saranno ad esclusivo carico del conduttore;
7. assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose, sollevando il Comune di Ragalna da qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
8. stipulare idonea **fideiussione con primaria compagnia assicurativa** per un importo pari alle annualità del canone dovuto e offerto, quale risulterà ad esito di gara per l'intero periodo di durata del contratto.

La validità della fideiussione è fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell'originale della cauzione stessa. La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Il concorrente, risultato aggiudicatario, dovrà, nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione appaltante, provvedere al versamento delle eventuali spese di contratto, diritti, bolli e registro che sono posti interamente a suo carico dell'aggiudicatario e comunicare, qualora non iscritto al momento della presentazione della domanda, le posizioni IVA, INPS ed INAIL.

• **stipulare con primaria Compagnia assicurativa, la seguente polizza:**

- Incendio ed eventi speciali, prevedendo una polizza per il rischio locativo per un valore di Euro 40.000,00 .Tale polizza dovrà prevedere tutte le principali estensioni di garanzia compresi eventi atmosferici.

Si precisa che all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione fra il Comune di Ragalna e il soggetto che risulterà aggiudicatario, dovranno necessariamente essere esibite le fideiussioni, pena la mancata conclusione del contratto di locazione.

Art. 8 - Modalità di presentazione dell'offerta

Per la partecipazione alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire al **Comune di Ragalna — Ufficio protocollo entro le ore 11:00 del giorno 31 LUGLIO 2017** un plico, integro e con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura: **“Offerta per la concessione dei locali del chiosco destinato alla somministrazione di alimenti e bevande sito in Piazza Traccia dell'acqua .**

Le modalità di recapito sono a scelta del concorrente e rimangono ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si ha, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell'ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione.

In ogni caso, farà fede il timbro di arrivo dell'Ufficio Protocollo del Comune di Ragalna con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

Il plico deve avere al suo interno tre buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, numerate e contrassegnate con i numeri 1, 2 e 3 contenenti rispettivamente:

1) Busta N.1: Documentazione Amministrativa.

Al suo interno la busta n.1 contiene l'istanza di partecipazione alla procedura per la concessione dei locali del chiosco , in bollo da €16,00, da rendersi secondo l'allegato modello Allegato, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso del richiedente.

La domanda, in quanto contenente l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità generale necessari per partecipare alla gara, deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt.46 e 47 DPR n.445/2000) e come tale deve essere accompagnata, **a pena di esclusione**, da fotocopia non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art.38 comma 3° DPR n.445/2000).

Nella domanda deve essere dichiarato:

- a) solo in caso di partecipazione quale persona giuridica, la qualifica rivestita, la legale rappresentanza della ditta, nonché i poteri per impegnare la stessa del sottoscrittore;
- b) che, nel chiosco da realizzare, si intende esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- c) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di avere residenza in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
- d) di possedere tutti i requisiti morali e giuridici prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione e di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione;
- e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- f) di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- g) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- h) di non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- i) di non essere debitore nei confronti dell'Ente;
- l) siano i regola con i pagamenti in materia di imposte e tasse e contributi previdenziali;

- m) non si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- n) non versi in situazione di conflitto di interessi;
- o) di possedere i requisiti soggettivi, morali e professionali, per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- p) di aver preso visione dell'Avviso Pubblico per l'installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande sull'area pubblica adiacente il Municipio; e dei suoi allegati e di accettare, senza riserve e eccezioni alcune, tutte le disposizioni e condizioni in essi contenuti;
- n) di aver preso visione e conoscenza, tramite specifico sopralluogo, delle condizioni dell'area oggetto dell'Avviso Pubblico in oggetto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali;
- o) di impegnarsi a rispettare le modalità riportate nell'offerta tecnica e nell'offerta economica;
- p) di autorizzare l'utilizzo dei dati dichiarati per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla procedura espletata da codesto Ente;
- q) di non essere già stato destinatario di provvedimenti di concessioni per la installazione di chioschi in altre zone del territorio dell'Ente;
- r) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. lsg. 50/2016
- r) i recapiti ove l'Amministrazione invierà ogni tipo di comunicazioni inerenti la procedura in oggetto.

2) Busta N.2 : Progetto .

La busta "2", recante la scritta esterna "PROGETTO" dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una dettagliata descrizione del Progetto di gestione del locale. -

3) Busta N.3 : Offerta Economica.

L'offerta, in bollo, come da Allegato, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o suo procuratore, con firma leggibile e per esteso deve indicare in cifre ed in lettere, il canone annuale offerto.

L'offerta economica deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il canone deve essere esclusivamente in aumento sul canone annuo a base d'asta. Il canone annuo a base d'asta è di € 2.000,00 (tremila/00 Euro).

L'offerta dovrà essere espressa in Euro e dovranno prevedersi aumenti per un minimo di € 50,00.

Le frazioni di Euro 50,00 non verranno considerate.

Sono inammissibili offerte con canoni uguali o inferiori a quello a base d'asta.

In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e in lettere, vale l'importo più favorevole al Comune.

Art. 9 - Modalità e Criteri di aggiudicazione

Oltre alle cause di esclusione già indicate specificamente nelle presenti modalità di partecipazione, saranno escluse dalla gara e, quindi, considerate nulle o come non presentate:

- a) le domande non pervenute con le modalità come sopra specificate;
- b) le domande pervenute in ritardo per qualsiasi causa;
- c) le domande non riportanti sull'esterno del contenitore e dei plichi le indicazioni per l'individuazione della Ditta concorrente e dell'oggetto del bando;

d) le domande non corredate da tutta la documentazione sopra richiesta, o corredate da documentazione non conforme alle presenti norme;

e) le domande non compilate in conformità delle presenti modalità di partecipazione e comunque incomplete, condizionate, non sottoscritte o espresse in modo indeterminato;

Non saranno ritenute valide e verranno perciò escluse, inoltre:

a) le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri;

b) le offerte non contenenti anche una sola delle dichiarazioni richieste dal presente bando;

c) le offerte presentate in modo diverso da quello sopra indicato;

d) le offerte contenenti l'indicazione di un prezzo pari o inferiore a quello base stabilito nel presente bando;

e) le offerte mancanti dei requisiti indicati nel presente bando.

Non si procederà all'apertura delle altre buste laddove la busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" non contenga anche una sola delle documentazioni richieste dal bando, ovvero, istanza di partecipazione e dichiarazione, non compilate o sottoscritte.

Si procederà all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di un'unica offerta se ritenuta valida e purché il prezzo sia superiore a quello fissato come base d'asta nel presente bando.

Si procederà a redigere, in caso di più offerte valide, secondo i criteri di assegnazione fissati dall'art. del presente bando, una graduatoria tra tutte le offerte ammesse a partecipare.

A parità di punteggio, si procederà, a richiedere ai partecipanti che hanno ricevuto pari punteggio una offerta migliorativa. In caso di mancata presentazione dell'offerta migliorativa da parte di tutti coloro che hanno ricevuto stesso punteggio, si procederà mediante sorteggio.

La selezione del concessionario sarà affidata ad una commissione nominata dal Responsabile del Servizio successivamente allo scadere dei termini per la presentazione delle domande.

La gara si terrà in seduta pubblica, presso l'ufficio del resp.le Area Amministrativa sito al Municipio al primo piano, che sarà reso noto.

Durante la seduta si procederà, nell'ordine:

- all'apertura delle buste pervenute e all'esame della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione alla gara;
- all'apertura delle buste con l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi ed alla verifica meramente formale del suo contenuto.

Terminata tale fase, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà, poi, alla valutazione della documentazione costituente l'Offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e alla assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri fissati dall'art. 7 del presente bando.

Successivamente, nel giorno ed ora che verranno tempestivamente comunicati, si procederà in seduta pubblica alla comunicazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica presentata dai concorrenti, all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi ed alla formulazione della graduatoria finale in base alla somma dei punteggi attribuiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Le sedute avranno inizio nell'ora e data stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente alla loro apertura.

Il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data fissata per l'apertura delle buste senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

Tale eventuale rinvio dovrà essere tempestivamente comunicato a tutti i partecipanti la selezione.

Art. 10 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali in materia.

Art. 11 - Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra A.Privitera. resp.le area amministrativa .

Art. 12 - Informazioni.

Per informazioni di carattere amministrativo, rivolgersi al Responsabile del Procedimento, sig.ra Privitera, al numero 095/.7985127 , e-mail: anagraferagalna@libero.it

Copia del presente avviso e di tutta la documentazione inerente sono pubblicati sul sito internet del Comune di RAGALNA www.comunediragalna.ct.it

Ragalna, li 13.07.2017

Il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA

A.Privitera

The image shows a blue circular official stamp of the Comune di Ragalna - Ufficio Segreteria. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

ALLEGATI:

MODELLO 1: MODULO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA "BUSTA 1"

PER IL PROGETTO DA INSERIRE NELLA BIUSTA N. 2 : UTILIZZARE UN PROPRIO FORMATO .

MODELLO 3: MODULO OFFERTA ECONOMICA DA INSERIRE NELLA "BUSTA 3"